

Linee Guida



Linee-guida 3/2018 sull'ambito di applicazione territoriale del RGPD (articolo 3)

Versione 2.1

12 novembre 2019

Cronologia delle versioni

Versione 2.1	7 gennaio 2020	Modifica di formattazione
Versione 2.0	12 novembre 2019	Adozione delle Linee-guida dopo la consultazione pubblica
Versione 1.0	16 novembre 2018	Adozione delle Linee-guida ai fini della consultazione pubblica

Indice

Introduzione	4
1 Applicazione del criterio di stabilimento: articolo 3, paragrafo 1.....	5
2 Applicazione del criterio dell'indirizzamento (<i>targeting</i>) del trattamento (articolo 3, paragrafo 2) 14	
3 Trattamento di dati in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.....	24
4 Rappresentante di titolari o responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione.....	25

Il comitato europeo per la protezione dei dati

considerando l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA.

INTRODUZIONE

L'ambito di applicazione territoriale del regolamento generale sulla protezione dei dati¹ (il RGPD o il regolamento) è stabilito dall'articolo 3 del regolamento e rappresenta una significativa evoluzione della normativa dell'Unione europea sulla protezione dei dati rispetto al quadro definito dalla direttiva 95/46/CE.² In parte, il RGPD conferma le scelte operate dal legislatore dell'UE e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nel contesto della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, nel regolamento sono state introdotte importanti novità. Ancor più importante è il fatto che, mentre il principale obiettivo dell'articolo 4 della direttiva era definire quale diritto nazionale di uno Stato membro fosse applicabile, l'articolo 3 del RGPD definisce l'ambito di applicazione territoriale di un atto normativo direttamente applicabile. Inoltre, mentre l'articolo 4 della direttiva fa riferimento a «strumenti» utilizzati sul territorio dell'Unione per ricondurre titolari del trattamento «non stabilit[i] nel territorio della Comunità» nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati dell'UE, tale riferimento non compare nell'articolo 3 del RGPD.

L'articolo 3 del RGPD rispecchia la volontà del legislatore di assicurare una tutela globale dei diritti degli interessati nell'UE e di stabilire, in termini di requisiti sulla protezione dei dati, una parità di condizioni per le imprese attive sui mercati UE, in un contesto caratterizzato da flussi di dati su scala mondiale.

L'articolo 3 del RGPD definisce l'ambito di applicazione territoriale del regolamento sulla base di due criteri principali: il criterio dello «stabilimento», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e il criterio dell'«indirizzamento (*targeting*)» del trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Qualora sia soddisfatto uno di questi due criteri, il titolare o il responsabile del trattamento applicherà le disposizioni pertinenti del RGPD al trattamento di dati personali in questione. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3, conferma l'applicazione del RGPD al trattamento nel caso in cui si applichi il diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Attraverso l'interpretazione condivisa da parte delle autorità di protezione dei dati nell'Unione europea, le presenti Linee-guida intendono assicurare una coerente applicazione del RGPD nel valutare se un determinato trattamento svolto da un titolare o un responsabile rientri o meno nell'ambito di applicazione del nuovo quadro giuridico dell'UE. Nelle sue Linee-guida, il comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD) espone e chiarisce i criteri per determinare l'ambito di applicazione

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

² Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

territoriale del RGPD. Tale interpretazione comune è altresì essenziale per i titolari e i responsabili del trattamento, sia all'interno sia al di fuori dell'UE, affinché possano valutare se siano tenuti a rispettare le disposizioni del RGPD per una determinata attività di trattamento.

Poiché i titolari o i responsabili del trattamento non stabiliti nell'UE, ma impegnati in attività di trattamento che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, sono tenuti a designare un rappresentante nell'Unione, le presenti Linee-guida forniscono anche chiarimenti sul processo di designazione del rappresentante a norma dell'articolo 27, nonché sui rispettivi obblighi e responsabilità.

In linea generale il CEPD afferma che, laddove un trattamento di dati personali rientri nell'ambito di applicazione territoriale del RGPD, tutte le disposizioni del regolamento si applicano a tale trattamento. Le presenti Linee-guida specificano i diversi scenari che potrebbero verificarsi, a seconda del tipo di trattamento, dei soggetti che lo realizzano o della collocazione geografica di tali soggetti, e indicano in dettaglio le disposizioni applicabili a ciascuna situazione. È pertanto essenziale che i titolari e i responsabili del trattamento, specie quelli che offrono beni e servizi a livello internazionale, effettuino un'attenta valutazione *in concreto* delle proprie attività di trattamento, al fine di determinare se il trattamento dei dati personali in questione rientri o meno nell'ambito di applicazione del RGPD.

Il CEPD sottolinea che l'articolo 3 mira a determinare se una specifica attività di trattamento, e non già una specifica persona (fisica o giuridica), rientri nell'ambito di applicazione del RGPD. Di conseguenza, talune attività di trattamento di dati personali da parte di un titolare o un responsabile potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento, mentre altre attività dello stesso titolare o responsabile potrebbero non rientrarvi, a seconda dello specifico trattamento.

Le presenti Linee-guida, inizialmente adottate dal CEPD il 16 novembre, sono state sottoposte a consultazione pubblica dal 23 novembre 2018 al 18 gennaio 2019 e sono state successivamente aggiornate tenendo conto dei contributi e dei riscontri ricevuti.

1 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI STABILIMENTO: ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

L'articolo 3, paragrafo 1, del RGPD dispone che il «*regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*».

L'articolo 3, paragrafo 1, del RGPD fa riferimento non solo a uno stabilimento di un titolare del trattamento, ma anche a uno stabilimento di un responsabile del trattamento. Pertanto, anche il trattamento di dati personali da parte di un responsabile può essere soggetto al diritto dell'UE in virtù del fatto che tale responsabile del trattamento ha uno stabilimento all'interno dell'UE.

L'articolo 3, paragrafo 1, assicura che il RGPD si applichi al trattamento realizzato da un titolare o da un responsabile del trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento di tale titolare o responsabile all'interno dell'Unione, a prescindere dal luogo effettivo del trattamento. Il CEPD raccomanda pertanto un approccio tripartito al fine di determinare se un trattamento dei dati personali rientri o meno nell'ambito di applicazione del RGPD a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

Le sezioni seguenti chiariscono l'applicazione del criterio di stabilimento, in primo luogo considerando la definizione di «stabilimento» nell'UE ai sensi del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati, in secondo luogo esaminando ciò che si intende per «trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento nell'Unione» e, infine, confermando che il RGPD si applica indipendentemente dal fatto che il trattamento effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento avvenga o meno nell'Unione.

a) «Uno stabilimento nell'Unione»

Prima di analizzare cosa si intenda per «uno stabilimento nell'Unione» occorre individuare chi è il titolare o il responsabile di una determinata attività di trattamento. Secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del RGPD, titolare del trattamento significa «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali». Un responsabile del trattamento, secondo l'articolo 4, paragrafo 8, del RGPD, è «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento». Come stabilito dalla pertinente giurisprudenza della CGUE e dal precedente parere del Gruppo di lavoro "Articolo 29",³ stabilire se un soggetto sia un titolare o un responsabile del trattamento ai fini del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati è fondamentale per valutare l'applicazione del RGPD al trattamento dei dati personali in questione.

Sebbene la nozione di «stabilimento principale» sia definita nell'articolo 4, paragrafo 16, il RGPD non fornisce una definizione del concetto di «stabilimento» ai fini dell'articolo 3.⁴ Tuttavia, il considerando 22⁵ chiarisce che «*[l]o stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica*».

Questa formulazione è identica a quella del considerando 19 della direttiva 95/46/CE, cui è stato fatto riferimento in varie sentenze della CGUE che hanno ampliato l'interpretazione del termine «stabilimento», discostandosi da un'impostazione formalistica secondo cui un'impresa sarebbe stabilita esclusivamente nel luogo in cui è registrata.⁶ Di fatto, la CGUE ha stabilito che la nozione di «stabilimento» si estende a qualsiasi attività reale ed effettiva, anche minima, esercitata tramite un'organizzazione stabile.⁷ Al fine di determinare se un'entità con sede al di fuori dell'Unione abbia uno stabilimento in uno Stato membro, occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia

³ Gruppo di lavoro "Articolo 29", WP169, Parere 1/2010 sui concetti di «responsabile [leggi: titolare] del trattamento» e «incaricato [leggi: responsabile] del trattamento», adottato il 16 febbraio 2010 e in corso di revisione da parte del CEPD.

⁴ La definizione di «stabilimento principale» è pertinente soprattutto ai fini della determinazione della competenza delle autorità di controllo interessate secondo l'articolo 56 del RGPD. Si vedano le Linee-guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento del Gruppo di lavoro "Articolo 29" (16/EN WP 244 rev.01), approvate dal CEPD.

⁵ Considerando 22 del RGPD: «*Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell'Unione dovrebbe essere conforme al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione. Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica*».

⁶ Cfr. in particolare *Google Spain SL, Google Inc./AEPD, Mario Costeja González (C-131/12)*, *Weltimmo/NAIH (C-230/14)*, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU (C-191/15)* e *Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16)*.

⁷ Weltimmo, punto 31.

l'effettivo esercizio di attività in tale Stato membro alla luce della natura specifica delle attività economiche e della prestazione di servizi di cui trattasi. Ciò è particolarmente vero per le imprese che offrono servizi esclusivamente su Internet.⁸

In realtà, la soglia per configurare una «organizzazione stabile»⁹ può essere piuttosto bassa quando le attività di un titolare del trattamento si focalizzano sulla prestazione di servizi online. Di conseguenza, in alcune circostanze la presenza nell'Unione di un solo dipendente o agente di un soggetto extra UE può essere sufficiente a configurare un'organizzazione stabile (equivalente a «stabilimento» ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1) se l'attività di tale dipendente o agente è sufficientemente stabile. Per contro, quando un dipendente è localizzato nell'UE, ma il trattamento non viene effettuato nel contesto delle attività di tale dipendente nell'UE (ossia il trattamento riguarda attività del titolare del trattamento al di fuori dell'UE), la mera presenza di un dipendente nell'UE non fa sì che il trattamento rientri nell'ambito di applicazione del RGPD. In altri termini, la mera presenza di un dipendente nell'UE non è di per sé sufficiente a innescare l'applicazione del RGPD, poiché il trattamento in questione, per rientrare nell'ambito di applicazione del RGPD, deve essere effettuato anche nel contesto delle attività del dipendente localizzato nell'UE.

Il fatto che il soggetto extra UE cui spetta la responsabilità del trattamento dei dati non disponga di una succursale o di una filiale in uno Stato membro non osta a che abbia uno stabilimento in tale Stato membro ai sensi del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati.

Sebbene la nozione di stabilimento sia ampia, non è comunque senza limiti. Non è possibile concludere che il soggetto extra UE possiede uno stabilimento nell'Unione semplicemente perché il sito web dell'impresa è accessibile nell'Unione.¹⁰

Esempio 1 Una casa automobilistica con sede negli Stati Uniti possiede, a Bruxelles, una società controllata al 100 % che supervisiona tutte le sue operazioni in Europa, compresi il marketing e la pubblicità.

La filiale belga può essere considerata un'organizzazione stabile, che esercita attività reali ed effettive in funzione della natura dell'attività economica condotta dalla casa automobilistica. Tale filiale, quindi, potrebbe essere considerata uno stabilimento nell'Unione ai sensi del RGPD.

Una volta appurato che un titolare o un responsabile del trattamento è stabilito nell'UE, dovrebbe seguire un'analisi *in concreto* per determinare se il trattamento in questione sia effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento e, di conseguenza, se sia applicabile l'articolo 3, paragrafo 1. Se un titolare o un responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'Unione esercita «un'attività reale ed effettiva, anche minima, [...] tramite un'organizzazione stabile», indipendentemente dalla sua forma giuridica (ad esempio, filiale, succursale, ufficio ecc.) nel territorio di uno Stato membro, si può ritenere che tale titolare o responsabile del trattamento abbia uno stabilimento in detto Stato membro.¹¹ È pertanto importante valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato «nell'ambito delle attività di» un tale stabilimento, come evidenziato al considerando 22.

⁸ Weltimmo, punto 29.

⁹ Weltimmo, punto 31.

¹⁰ CGUE, Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sarl, causa C-191/15, 28 luglio 2016, punto 76 (di seguito «Verein für Konsumenteninformation»).

¹¹ Si veda, in particolare, il punto 29 della sentenza Weltimmo, che evidenzia una concezione flessibile della nozione di stabilimento e chiarisce che «occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia l'esercizio effettivo delle attività in tale altro Stato membro, prendendo in considerazione la natura specifica delle attività economiche e delle prestazioni di servizi in questione».

b) Trattamento dei dati personali effettuato «nell'ambito delle attività» di uno stabilimento

L'articolo 3, paragrafo 1, conferma che non è necessario che il trattamento in questione sia effettuato «dal» pertinente stabilimento dell'UE; il titolare o il responsabile del trattamento è soggetto agli obblighi derivanti dal RGPD ogniqualvolta il trattamento è effettuato «nel contesto delle attività» del pertinente stabilimento di tale titolare o responsabile nell'Unione. Il CEPD consiglia di stabilire se il trattamento sia effettuato nell'ambito di uno stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento nell'Unione, ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, caso per caso e sulla base di un'analisi *in concreto*. Ogni scenario va valutato individualmente nel merito, tenendo conto delle specifiche circostanze.

Il CEPD ritiene che, ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, la nozione di «*trattamento [...] effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento*» sia da interpretare alla luce della giurisprudenza pertinente. Da un lato, al fine di realizzare l'obiettivo di assicurare una protezione efficace e completa, l'espressione «nell'ambito delle attività di uno stabilimento» non può essere interpretata in senso restrittivo.¹² Dall'altro, l'esistenza di uno stabilimento ai sensi del RGPD non dovrebbe essere interpretata in senso troppo lato, giungendo così a concludere che l'esistenza di qualsiasi presenza nell'UE – anche connessa nella misura più remota con le attività di trattamento dati di un soggetto extra UE – sia sufficiente a far ricadere tale trattamento nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati. Di fatto, alcune attività commerciali svolte da un soggetto extra UE all'interno di uno Stato membro possono essere così lontane dal trattamento dei dati personali effettuato da tale soggetto che l'esistenza dell'attività commerciale nell'UE non sarebbe sufficiente a far rientrare il trattamento effettuato dal soggetto extra UE nell'ambito del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati.¹³

L'esame dei due fattori illustrati di seguito può contribuire a determinare se il trattamento sia effettuato da un titolare o da un responsabile del trattamento nell'ambito del suo stabilimento dell'Unione.

i) Rapporto tra un titolare o un responsabile del trattamento al di fuori dell'Unione e il suo stabilimento nell'Unione

Le attività di trattamento dei dati di un titolare o di un responsabile del trattamento stabiliti al di fuori dell'UE possono essere inscindibilmente connesse alle attività di uno stabilimento locale in uno Stato membro e possono quindi innescare l'applicabilità del diritto dell'UE anche se, in realtà, tale stabilimento locale non ha alcun ruolo nel trattamento dei dati in sé.¹⁴ Se da un'analisi caso per caso di elementi concreti emerge l'esistenza di un nesso indissolubile tra il trattamento di dati personali effettuato da un titolare o da un responsabile del trattamento extra UE e le attività di uno stabilimento nell'UE, il diritto dell'UE si applica a tale trattamento svolto dal soggetto extra UE a prescindere dal fatto che lo stabilimento nell'UE svolga o meno un ruolo nel suddetto trattamento.¹⁵

¹² Weltimmo, punto 25, e Google Spain, punto 53.

¹³ Gruppo di lavoro "Articolo 29", WP 179, Aggiornamento del parere 8/2010 sul diritto applicabile alla luce della sentenza della CGUE nella causa Google Spain, 16 dicembre 2015

¹⁴ CGUE, Google Spain, causa C-131/12

¹⁵ Gruppo di lavoro "Articolo 29", WP 179, Aggiornamento del parere 8/2010 sulla legge applicabile alla luce della sentenza della CGUE nella causa Google Spain, 16 dicembre 2015

ii) Realizzazione di ricavi nell'Unione

La realizzazione di ricavi nell'UE da parte di uno stabilimento locale, nella misura in cui tali attività possono essere considerate «inscindibilmente connesse» al trattamento di dati personali che avviene al di fuori dell'UE e a singoli individui nell'UE, può essere indicativa del fatto che un titolare o un responsabile del trattamento extra UE effettui un trattamento «nell'ambito delle attività dello stabilimento nell'UE» e può essere sufficiente a innescare l'applicazione del diritto dell'UE a tale trattamento.¹⁶

Il CEPD raccomanda alle organizzazioni extra UE di condurre una valutazione delle proprie attività di trattamento, in primo luogo stabilendo se siano trattati dati personali e in secondo luogo individuando eventuali collegamenti tra l'attività per la quale i dati vengono trattati e le attività svolte da qualsiasi istanza dell'organizzazione nell'Unione. Qualora venga individuato tale collegamento, la sua natura sarà fondamentale per stabilire se il RGPD si applichi al trattamento in questione e la relativa valutazione dovrà essere svolta, tra l'altro, con riguardo ai due elementi di cui sopra.

Esempio 2 Un sito web di e-commerce è gestito da una società con sede in Cina. Le attività di trattamento dei dati personali della società sono svolte esclusivamente in Cina. La società cinese ha aperto un ufficio europeo a Berlino per guidare e dirigere la prospezione commerciale e le campagne di marketing rivolte ai mercati dell'UE.

In questo caso, si può ritenere che le attività dell'ufficio europeo di Berlino siano inscindibilmente connesse al trattamento di dati personali effettuato dal sito web cinese di commercio elettronico, nella misura in cui la prospezione commerciale e le campagne di marketing rivolte ai mercati dell'UE servono per rendere redditizio il servizio offerto tramite il sito web di commercio elettronico. Il trattamento dei dati personali da parte della società cinese in relazione alle vendite nell'UE è infatti inscindibilmente connesso alle attività dell'ufficio europeo di Berlino inerenti alla prospezione commerciale e alle campagne di marketing rivolte al mercato UE. Il trattamento dei dati personali da parte della società cinese in relazione alle vendite nell'UE può quindi essere considerato come effettuato nell'ambito delle attività dell'ufficio europeo in quanto stabilimento nell'Unione. Questa attività di trattamento della società cinese sarà quindi soggetta alle disposizioni del RGPD di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Esempio 3 Una catena di hotel e resort in Sudafrica offre pacchetti attraverso il suo sito web, disponibile in inglese, tedesco, francese e spagnolo. La società non dispone né di un ufficio né di rappresentanza o un'organizzazione stabile nell'UE.

In questo caso, in assenza di qualsiasi rappresentanza o organizzazione stabile della catena di hotel e resort nel territorio dell'Unione, sembrerebbe che nessuna entità collegata al titolare del trattamento in Sudafrica possa essere considerata uno stabilimento nell'UE ai sensi del RGPD. Il trattamento in questione, quindi, non può essere soggetto alle disposizioni del RGPD di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Occorre tuttavia analizzare *in concreto* se il trattamento effettuato da questo titolare stabilito al di fuori dell'UE possa essere soggetto al RGPD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

¹⁶ Lo stesso può valere, ad esempio, per qualsiasi operatore straniero con un ufficio vendite o un altro tipo di presenza nell'UE, sebbene tale ufficio non svolga alcun ruolo nell'effettivo trattamento dei dati, in particolare nel caso in cui il trattamento sia effettuato nell'ambito dell'attività di vendita nell'UE e le attività dello stabilimento siano rivolte agli abitanti degli Stati membri in cui quest'ultimo ha sede (WP179 aggiornamento).

c) Applicazione del RGPD allo stabilimento di un titolare o di un responsabile del trattamento nell'UE, a prescindere dal fatto che il trattamento avvenga o meno nell'Unione

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, il trattamento di dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare o di un responsabile del trattamento nell'Unione comporta l'applicazione del RGPD e i relativi obblighi per il titolare o il responsabile del trattamento in questione.

Il testo del RGPD specifica che il regolamento si applica al trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento nell'UE «*indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*». Sono la presenza, attraverso uno stabilimento, di un titolare o di un responsabile del trattamento nell'UE e il fatto che il trattamento avviene nell'ambito delle attività di tale stabilimento a innescare l'applicazione del RGPD alle rispettive attività di trattamento. Il luogo del trattamento non è quindi pertinente al fine di determinare se il trattamento, effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento nell'Unione europea, rientri o meno nel campo di applicazione del RGPD.

Esempio 4 Una società francese ha sviluppato un'applicazione di car-sharing destinata esclusivamente a clienti di Marocco, Algeria e Tunisia. Il servizio è disponibile solo in questi tre paesi ma tutte le attività di trattamento di dati personali sono svolte dal titolare del trattamento dei dati in Francia.

Sebbene la raccolta di dati personali avvenga in paesi extra UE, il successivo trattamento di tali dati, in questo caso, viene effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento nell'Unione. Pertanto, benché il trattamento si riferisca ai dati personali di interessati che non si trovano nell'Unione europea, le disposizioni del RGPD si applicheranno al trattamento effettuato dalla società francese a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

Esempio 5 Una società farmaceutica con sede a Stoccolma ha collocato tutte le attività di trattamento in relazione ai dati dei suoi studi clinici nella propria filiale con sede a Singapore.

In questo caso, sebbene le attività di trattamento avvengano a Singapore, il trattamento è effettuato nell'ambito delle attività della società farmaceutica di Stoccolma, vale a dire di un titolare del trattamento stabilito nell'Unione. Al trattamento si applicano pertanto le disposizioni del RGPD, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1.

Nel determinare l'ambito territoriale di applicazione del RGPD, l'ubicazione geografica è importante ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, per quanto riguarda il luogo di stabilimento

- del titolare o del responsabile del trattamento (è stabilito all'interno o al di fuori dell'Unione?);
- di qualsiasi presenza commerciale di un titolare o responsabile del trattamento extra UE (ha uno stabilimento nell'Unione?)

Tuttavia, l'ubicazione geografica è irrilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, per quanto riguarda il luogo in cui viene effettuato il trattamento o in cui si trovano gli interessati di cui trattasi.

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, non limita l'applicazione del RGPD al trattamento di dati personali di persone fisiche che si trovano nell'Unione. Il CEPD ritiene pertanto che qualsiasi trattamento di dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare o di un responsabile del trattamento nell'Unione rientri nell'ambito di applicazione del RGPD, indipendentemente dall'ubicazione o dalla nazionalità dell'interessato i cui dati personali sono oggetto di trattamento. Questo approccio è corroborato dal considerando 14 del RGPD in cui si afferma che «*[è] opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali*».

d) Applicazione del criterio di stabilimento al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento

Per quanto riguarda le attività di trattamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, il CEPD ritiene che tali disposizioni si applichino a titolari e ai responsabili del trattamento le cui attività di trattamento vengono effettuate nell'ambito delle attività del rispettivo stabilimento nell'UE. Pur riconoscendo che i requisiti per stabilire il rapporto tra un titolare del trattamento e un responsabile del trattamento¹⁷ non variano a seconda dell'ubicazione geografica del rispettivo stabilimento, il CEPD ritiene che nell'individuare i diversi obblighi derivanti dall'applicabilità del RGPD, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il trattamento effettuato da ciascun soggetto debba essere considerato separatamente.

Il RGPD prevede obblighi o disposizioni diversi e specifici nei riguardi di titolari e responsabili del trattamento; di conseguenza, qualora un titolare o un responsabile del trattamento sia soggetto al RGPD a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i rispettivi obblighi si applicheranno separatamente. In questo contesto, il CEPD ritiene in particolare che un responsabile del trattamento nell'UE non debba essere considerato uno stabilimento del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, unicamente in virtù del suo status di responsabile operante per conto di tale titolare.

L'esistenza di un rapporto tra un titolare del trattamento e un suo responsabile non comporta necessariamente l'applicazione del RGPD a entrambi, qualora uno di tali soggetti non sia stabilito nell'Unione.

Un ente che tratta dati personali per conto e su incarico di un altro ente (la società cliente) funge da responsabile del trattamento per la società cliente (il titolare del trattamento). Se un responsabile del trattamento è stabilito nell'Unione, è tenuto a ottemperare agli obblighi imposti ai responsabili del trattamento dal RGPD (gli «obblighi dei responsabili del trattamento previsti dal RGPD»). Se il titolare del trattamento che dà incarico al responsabile del trattamento è anch'egli stabilito nell'Unione, è tenuto a rispettare gli obblighi imposti ai titolari del trattamento dal RGPD (gli «obblighi dei titolari del trattamento previsti dal RGPD»). L'attività di trattamento che, quando svolta da un titolare del trattamento, rientra nell'ambito di applicazione del RGPD in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, non esula dall'ambito di applicazione del regolamento semplicemente perché tale titolare incarica un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione di effettuare la suddetta attività per suo conto.

i) Trattamento eseguito da un titolare del trattamento stabilito nell'UE che dà incarico a un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione

Nel caso in cui un titolare soggetto al RGPD ricorra a un responsabile ubicato al di fuori dell'Unione per una determinata attività di trattamento, dovrà comunque assicurare, mediante contratto o altro atto giuridico, che detto responsabile esegua il trattamento dei dati conformemente al RGPD. L'articolo 28, paragrafo 3, prevede che il trattamento eseguito da un responsabile del trattamento debba essere disciplinato da un contratto o altro atto giuridico. Il titolare del trattamento deve pertanto fare in modo di stipulare con il responsabile un contratto che risponda a tutti i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Inoltre, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 (utilizzare esclusivamente un responsabile del trattamento che offra garanzie

¹⁷ Conformemente all'articolo 28, il CEPD fa presente che le attività di trattamento svolte da un responsabile per conto di un titolare del trattamento devono essere disciplinate da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile al titolare, e che i titolari devono utilizzare esclusivamente responsabili che offrono garanzie sufficienti ad attuare le opportune misure, in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti del RGPD e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

sufficienti ad attuare le opportune misure, in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti del regolamento e tuteli i diritti degli interessati), è probabile che il titolare del trattamento debba prendere in considerazione la possibilità di imporre, per contratto, gli obblighi previsti dal RGPD ai propri responsabili del trattamento. In altri termini, il titolare del trattamento dovrebbe assicurare che, in virtù di un contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, il responsabile del trattamento non soggetto al RGPD rispetti gli obblighi di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Il responsabile del trattamento con sede al di fuori dell'Unione sarà pertanto soggetto, indirettamente, ad alcuni obblighi impostigli dal titolare del trattamento soggetto al RGPD, in virtù degli accordi contrattuali di cui all'articolo 28. Possono essere inoltre applicabili le disposizioni del capo V del RGPD.

Esempio 6 Un istituto di ricerca finlandese svolge attività di ricerca sulla popolazione sami. L'istituto vara un progetto che riguarda esclusivamente la popolazione sami in Russia. Per questo progetto l'istituto utilizza un responsabile del trattamento con sede in Canada.

Il titolare del trattamento finlandese è tenuto a utilizzare esclusivamente responsabili del trattamento che offrano garanzie sufficienti ad attuare le opportune misure, in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti del RGPD e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Inoltre, deve sottoscrivere un accordo sul trattamento dei dati con il responsabile del trattamento canadese, i cui obblighi sono stipulati in tale atto giuridico.

ii) Trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento nell'Unione

Mentre la giurisprudenza ci fornisce una chiara interpretazione degli effetti del trattamento svolto nell'ambito delle attività di uno stabilimento nell'UE del titolare del trattamento, l'effetto del trattamento svolto nell'ambito delle attività di uno stabilimento nell'UE di un responsabile del trattamento è meno chiaro.

Il CEPD sottolinea che è importante considerare separatamente lo stabilimento del titolare e quello del responsabile del trattamento per determinare se ciascuno dei due soggetti sia, di per sé, «stabilito nell'Unione».

Innanzitutto occorre determinare se lo stesso titolare del trattamento abbia uno stabilimento nell'Unione ed esegua il trattamento di dati nell'ambito delle attività di tale stabilimento. Qualora si concluda che il titolare non esegue il trattamento nell'ambito del proprio stabilimento nell'Unione, tale titolare non è soggetto agli obblighi dei titolari del trattamento previsti dal RGPD in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 (sebbene possa comunque essere soggetto all'articolo 3, paragrafo 2). A meno che siano in gioco altri fattori, lo stabilimento nell'UE del responsabile del trattamento non è considerato uno stabilimento in relazione al titolare del trattamento.

Occorre quindi determinare se il responsabile del trattamento esegua il trattamento nell'ambito del proprio stabilimento nell'Unione. In questo caso, il responsabile è soggetto agli obblighi previsti dal RGPD per i responsabili del trattamento nell'articolo 3, paragrafo 1. Tuttavia, ciò non comporta che il titolare extra UE diventi soggetto agli obblighi previsti dal RGPD per i titolari del trattamento. In altri termini, un titolare del trattamento «extra UE» (come descritto sopra) non diviene soggetto al RGPD semplicemente perché decide di avvalersi di un responsabile del trattamento nell'Unione.

Attraverso l'incarico attribuito a un responsabile del trattamento nell'Unione, il titolare del trattamento non soggetto al RGPD non esegue il trattamento «nell'ambito delle attività del responsabile del trattamento nell'Unione». Il trattamento è eseguito nell'ambito delle attività proprie

del titolare; il responsabile presta semplicemente un servizio di trattamento dati¹⁸ che non è «inscindibilmente connesso» alle attività del titolare del trattamento. Come sopra affermato, nel caso di un responsabile del trattamento stabilito nell'Unione che tratti i dati per conto di un titolare al di fuori dell'Unione e non soggetto al RGPD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, il CEPD ritiene che le attività di trattamento del titolare non ricadano nell'ambito di applicazione territoriale del RGPD soltanto perché il trattamento viene eseguito per suo conto da un responsabile stabilito nell'Unione. Tuttavia, anche se il titolare del trattamento dei dati non è stabilito nell'Unione e non è soggetto alle disposizioni del RGPD di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il responsabile del trattamento dei dati, poiché è stabilito nell'Unione, è soggetto alle pertinenti disposizioni del RGPD di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Esempio 7 Un'impresa messicana di vendite al dettaglio stipula con un responsabile del trattamento stabilito in Spagna un contratto per il trattamento di dati personali relativi ai propri clienti. La società messicana offre e rivolge i propri servizi esclusivamente al mercato messicano e il suo trattamento di dati riguarda esclusivamente interessati al di fuori dell'Unione.

In questo caso, la società messicana non si rivolge a persone nel territorio dell'Unione attraverso l'offerta di beni o la prestazione di servizi, né esegue il monitoraggio del comportamento degli interessati nel territorio dell'Unione. Il trattamento eseguito dal titolare del trattamento dei dati stabilito al di fuori dell'Unione, di conseguenza, non è soggetto al RGPD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

Le disposizioni del RGPD non si applicano al titolare del trattamento in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, in quanto quest'ultimo non tratta i dati personali nell'ambito delle attività di un suo stabilimento nell'Unione. Il responsabile del trattamento dei dati è stabilito in Spagna e il suo trattamento rientra pertanto nell'ambito di applicazione del RGPD in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale responsabile è tenuto a rispettare gli obblighi imposti dal regolamento ai responsabili del trattamento per qualsiasi trattamento eseguito nell'ambito delle proprie attività.

Quando è un responsabile stabilito nell'Unione a eseguire il trattamento per conto di un titolare che non ha stabilimenti nell'Unione ai fini dell'attività di trattamento e che non rientra nell'ambito territoriale del RGPD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, tale responsabile è soggetto alle disposizioni pertinenti del RGPD indicate di seguito che sono direttamente applicabili ai responsabili del trattamento dei dati.

- Gli obblighi imposti ai responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, sull'obbligatorietà di stipulare un contratto sul trattamento dei dati, a eccezione di quelli relativi all'assistenza prestata al titolare del trattamento nel rispettare gli obblighi di quest'ultimo a norma del RGPD.
- Il responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non viene incaricato dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato membro, come sancito dall'articolo 29 e dall'articolo 32, paragrafo 4.
- Ove applicabile, il responsabile del trattamento dei dati tiene un registro di tutte le categorie di trattamenti svolti per conto del titolare, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 2.
- Ove applicabile, il responsabile del trattamento, su richiesta, coopera con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei compiti di quest'ultima, come sancito dall'articolo 31.

¹⁸ In questo contesto, anche l'offerta di un servizio di trattamento dati non può essere considerata l'offerta di un servizio a interessati nell'Unione.

- Il responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come disposto dall'articolo 32.
- Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione dei dati personali, a norma dell'articolo 33.
- Ove applicabile, il responsabile del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati, come previsto dagli articoli 37 e 38.
- Le disposizioni sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali a norma del capo V.

Inoltre, poiché il trattamento in questione sarebbe eseguito nell'ambito delle attività di uno stabilimento del responsabile nell'Unione, il CEPD ricorda che il responsabile del trattamento deve garantire che il proprio trattamento sia conforme ad altri obblighi previsti dalla normativa UE o nazionale. L'articolo 28, paragrafo 3 specifica inoltre che «*il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati*».

In linea con le posizioni adottate in precedenza dal Gruppo di lavoro "Articolo 29", il CEPD ritiene che il territorio dell'Unione non possa essere utilizzato come un «paradiso dei dati», ad esempio quando una determinata tipologia di trattamento solleva questioni etiche inammissibili,¹⁹ e che al di là dell'applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati personali, taluni obblighi giuridici, in particolare le norme europee e nazionali in materia di ordine pubblico, vadano comunque rispettate da qualsiasi responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente da dove sia situato il titolare del trattamento. Questa riflessione tiene conto anche del fatto che, in quanto applicazione della normativa UE, le disposizioni derivanti dal RGPD e le leggi nazionali correlate sono soggette alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.²⁰ Tuttavia, ciò non impone ai titolari del trattamento situati al di fuori dell'Unione obblighi ulteriori rispetto a quei trattamenti che non ricadono nell'ambito di applicazione territoriale del RGPD.

2 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'INDIRIZZAMENTO (*TARGETING*) DEL TRATTAMENTO (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2)

L'assenza di uno stabilimento nell'Unione non significa necessariamente che le attività di trattamento da parte di un titolare o di un responsabile del trattamento stabilito in un paese terzo siano escluse dall'ambito di applicazione del RGPD, in quanto l'articolo 3, paragrafo 2, precisa le circostanze nelle quali si applica il RGPD a un titolare o a un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, a seconda delle attività di trattamento.

In questo contesto, il CEPD conferma che, in assenza di uno stabilimento nell'Unione, un titolare o un responsabile del trattamento non possono beneficiare del meccanismo di sportello unico previsto nell'articolo 56 del RGPD. Il meccanismo di cooperazione e coerenza del RGPD, infatti, si applica esclusivamente ai titolari e ai responsabili del trattamento con uno o più stabilimenti all'interno dell'Unione europea.²¹

¹⁹ Gruppo di lavoro "Articolo 29", WP169, Parere 1/2010 sui concetti di «responsabile [leggasi: titolare] del trattamento» e «incaricato [leggasi: responsabile] del trattamento», adottato il 16 febbraio 2010 e in corso di revisione da parte del CEPD.

²⁰ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02).

²¹ Gruppo di lavoro "Articolo 29", WP244 rev.1, 13 dicembre 2016, Linee-guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento, approvate dal CEPD.

Sebbene le presenti Linee-guida abbiano lo scopo di chiarire l'ambito di applicazione territoriale del RGPD, il CEPD desidera sottolineare che i titolari e i responsabili del trattamento devono altresì tenere conto di altri testi applicabili, ad esempio la normativa settoriale dell'UE o degli Stati membri e le leggi nazionali. Diverse disposizioni del RGPD consentono infatti agli Stati membri di introdurre ulteriori condizioni e di definire un quadro di protezione dei dati specifico a livello nazionale in determinati settori o in relazione a specifiche situazioni di trattamento. I titolari e i responsabili del trattamento devono quindi garantire di conoscere, e rispettare, tali condizioni e quadri aggiuntivi, che possono variare da uno Stato membro all'altro. Le variazioni nelle disposizioni sulla protezione dei dati applicabili in ciascuno Stato membro sono particolarmente importanti in relazione alle disposizioni dell'articolo 8 (in base al quale l'età alla quale i minori possono prestare un consenso valido in relazione al trattamento dei propri dati da parte di servizi della società dell'informazione può variare tra 13 e 16 anni), dell'articolo 9 (in relazione al trattamento di categorie particolari di dati personali), dell'articolo 23 (limitazioni) o in relazione alle disposizioni contenute nel capo IX del RGPD (libertà d'espressione e di informazione; accesso del pubblico ai documenti ufficiali; numero di identificazione nazionale; trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro; trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o a fini statistici; obblighi di segretezza; chiese e associazioni religiose).

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del RGPD «“il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione».

L'applicazione del «criterio dell'indirizzamento (*targeting*) del trattamento» nei confronti di interessati che si trovano nell'Unione, come disposto nell'articolo 3, paragrafo 2, può configurarsi in rapporto ad attività di trattamento svolte da un titolare o da un responsabile del trattamento non stabiliti nell'Unione con riguardo a due diverse e alternative tipologie di attività, a condizione che tali attività di trattamento si riferiscano a interessati che si trovano nell'Unione. Oltre a essere applicabile solo al trattamento effettuato da un titolare o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, il criterio dell'indirizzamento fa perno sostanzialmente su ciò che le “attività di trattamento” “riguardano”, da valutare caso per caso.

Il CEPD sottolinea che un titolare o un responsabile del trattamento può essere soggetto al RGPD in relazione ad alcune delle rispettive attività di trattamento, ma non in relazione ad altre. L'elemento determinante per l'applicazione territoriale del RGPD ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, risiede nella valutazione delle attività di trattamento in questione.

Nell'esaminare le condizioni per l'applicazione del criterio dell'indirizzamento (*targeting*) del trattamento, il CEPD raccomanda quindi un approccio bifasico, al fine di determinare in primo luogo e il trattamento si riferisca a dati personali di interessati che si trovano nell'Unione e, in secondo luogo, se riguardi l'offerta di beni o la prestazione di servizi o il monitoraggio del comportamento degli interessati nell'Unione.

a) Interessati nell'Unione

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, fa riferimento a «*dati personali di interessati che si trovano nell'Unione*». L'applicazione del criterio dell'indirizzamento del trattamento, quindi, non è limitata dalla cittadinanza, dalla residenza o da altri elementi propri della condizione giuridica dell'interessato i cui dati personali sono oggetto di trattamento. Nel considerando 14, che conferma questa

interpretazione, si legge che «[è] opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali».

Questa disposizione del RGPD riflette la normativa primaria dell'UE, che stabilisce del pari un ampio ambito di applicazione per la tutela dei dati personali, non limitato ai cittadini UE, attraverso l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, in base al quale il diritto alla tutela dei dati personali non è limitato, bensì garantito a «ogni individuo».²²

Sebbene l'ubicazione dell'interessato nel territorio dell'Unione sia un fattore determinante per l'applicazione del criterio dell'indirizzamento del trattamento, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 2, il CEPD ritiene che la nazionalità o la condizione giuridica di un interessato che si trova nell'Unione non possa limitare o restringere l'ambito di applicazione territoriale del regolamento.

Il requisito secondo cui l'interessato deve trovarsi nell'Unione va valutato nel momento in cui avviene la pertinente attività che ne innesca l'applicazione, vale a dire nel momento dell'offerta di beni o della prestazione di servizi o nel momento in cui viene monitorato il comportamento, indipendentemente dalla durata dell'offerta o del monitoraggio effettuato.

Il CEPD ritiene comunque che, in relazione alle attività di trattamento inerenti all'offerta di servizi, la disposizione sia rivolta alle attività che intenzionalmente, e non già inavvertitamente o fortuitamente, sono indirizzate a individui che si trovano nell'UE. Di conseguenza, se il trattamento riguarda un servizio offerto esclusivamente a individui al di fuori dell'UE e non viene sospeso quando questi ultimi entrano nell'UE, il trattamento correlato non è soggetto al RGPD. In questo caso, il trattamento non si riferisce all'indirizzamento intenzionale a persone che si trovano nell'UE, bensì all'indirizzamento a persone al di fuori dell'UE e tale indirizzamento proseguirà a prescindere dalla circostanza che dette persone restino al di fuori dell'UE o si rechino in visita nell'Unione.

Esempio 8 Un'impresa australiana offre un servizio mobile di notizie e contenuti video basati sulle preferenze e gli interessi degli utenti. Questi ultimi possono ricevere aggiornamenti quotidiani o settimanali. Il servizio è offerto esclusivamente a utenti ubicati in Australia, che devono fornire un numero di telefono australiano all'atto dell'abbonamento.

Un abbonato australiano del servizio si reca in Germania in vacanza e continua a utilizzare il servizio.

Sebbene l'abbonato australiano possa utilizzare il servizio durante il suo soggiorno nell'UE, il servizio non è «indirizzato» a persone che si trovano nell'Unione, bensì solo a persone in Australia; pertanto il trattamento dei dati personali da parte dell'impresa australiana non ricade nell'ambito di applicazione del RGPD.

Esempio 9 Una start-up stabilita negli Stati Uniti, senza alcuna presenza commerciale né stabilimento nell'UE, fornisce un'applicazione di mappe urbane per turisti. L'applicazione tratta i dati personali riguardanti l'ubicazione dei clienti che fanno uso dell'app (gli interessati) non appena questi ultimi avviano l'applicazione nella città che stanno visitando, al fine di offrire pubblicità mirata per luoghi da

²² Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 8, paragrafo 1, «[o]gni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano».

visitare, ristoranti, bar e alberghi. L'applicazione è disponibile per le visite turistiche di New York, San Francisco, Toronto, Parigi e Roma.

La start-up statunitense, mediante la sua applicazione di mappe urbane, si indirizza specificamente a persone fisiche che si trovano nell'Unione (nella fattispecie Parigi e Roma) offrendo loro i propri servizi quando queste si trovano nell'UE. Il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'UE in relazione all'offerta del servizio ricade nell'ambito di applicazione del RGPD, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). Inoltre, trattando i dati di ubicazione dell'interessato al fine di offrire pubblicità mirata sulla base di tale ubicazione, le attività di trattamento riguardano anche il monitoraggio del comportamento di persone fisiche nell'Unione. Il trattamento della start-up statunitense, quindi, ricade nell'ambito di applicazione del RGPD anche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Il CEPD desidera inoltre sottolineare che il fatto di trattare i dati personali di una persona fisica nell'Unione non è sufficiente, di per sé, a configurare l'applicabilità del RGPD alle attività di trattamento di un titolare o di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione. Oltre a questo, infatti, tali attività devono sempre «indirizzarsi» a persone fisiche che si trovano nell'UE, in quanto vengono offerti loro beni o servizi o ne viene monitorato il comportamento (come chiarito ulteriormente in seguito).

Esempio 10 Un cittadino statunitense si reca in vacanza in Europa. Durante il suo soggiorno scarica e utilizza un'app di notizie offerta da un'impresa degli Stati Uniti. L'app è indirizzata esclusivamente al mercato statunitense, elemento che emerge dalle condizioni d'uso dell'applicazione e dall'indicazione del dollaro USA come unica valuta disponibile per il pagamento. La raccolta dei dati personali del turista statunitense effettuata da parte dell'impresa americana attraverso l'app non è soggetta al RGPD.

Inoltre, si deve rilevare che il trattamento dei dati personali di cittadini o residenti dell'UE effettuato in un paese terzo non comporta l'applicazione del RGPD fintantoché tale trattamento non riguarda una specifica offerta rivolta a persone fisiche nell'UE o il monitoraggio del loro comportamento nell'Unione.

Esempio 11 Alcuni clienti di una banca di Taiwan risiedono sull'isola ma hanno la cittadinanza tedesca. La banca opera solo a Taiwan e le sue attività non sono rivolte al mercato dell'UE. Il trattamento che la banca esegue sui dati personali dei suoi clienti tedeschi non è soggetto al RGPD.

Esempio 12 L'autorità competente in materia di immigrazione in Canada tratta i dati personali di cittadini dell'UE quando questi ultimi entrano nel territorio canadese, al fine di esaminare le loro richieste di visto. Questo trattamento non è soggetto al RGPD.

b) Offerta di beni o prestazione di servizi a interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato

La prima attività che innesca l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, è «l'offerta di beni o la prestazione di servizi», un concetto approfondito dalla normativa e dalla giurisprudenza UE, di cui va tenuto conto nell'applicazione del criterio dell'indirizzamento del trattamento. L'offerta di servizi comprende anche l'offerta di servizi della società dell'informazione, definita nell'articolo 1, paragrafo

1, punto b), della direttiva (UE) 2015/1535,²³ come «qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), specifica che il criterio dell'indirizzamento del trattamento riguardante l'offerta di beni o la prestazione di servizi si applica indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato. La possibilità di considerare l'attività di un titolare o di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione come un'offerta di un bene o la prestazione di un servizio non dipende, quindi, dall'effettuazione di un pagamento in cambio dei beni forniti o dei servizi prestati.²⁴

Esempio 13 Un'impresa statunitense, senza alcuno stabilimento nell'UE, tratta i dati personali dei suoi dipendenti in viaggio d'affari temporaneo in Francia, Belgio e nei Paesi Bassi per scopi relativi alle risorse umane, in particolare per procedere al rimborso delle spese di alloggio e al pagamento della loro indennità giornaliera, che varia a seconda del paese in cui si trovano.

In questa situazione, sebbene l'attività di trattamento sia collegata specificamente a persone sul territorio dell'Unione (cioè i dipendenti che si trovano temporaneamente in Francia, Belgio e nei Paesi Bassi), essa non riguarda l'offerta di un servizio a tali persone, ma fa invece parte del trattamento necessario affinché il datore di lavoro ottemperi ai propri obblighi contrattuali e agli obblighi in materia di risorse umane relativamente all'impiego delle stesse. L'attività di trattamento non riguarda un'offerta di servizi e non è pertanto soggetta alla disposizione del RGPD di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Un altro elemento chiave da tenere presente nel determinare se sia soddisfatto il criterio dell'indirizzamento del trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), consiste nel verificare se l'offerta di beni o servizi sia rivolta a una persona nell'Unione o, in altre parole, se la condotta da parte del titolare del trattamento, che determina i mezzi e gli scopi del trattamento stesso, dimostra la sua intenzione di offrire beni o servizi a un interessato che si trova nell'Unione. Il considerando 23 del RGPD chiarisce infatti che «[p]er determinare se tale titolare o responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi agli interessati che si trovano nell'Unione, è opportuno verificare se risulta che il titolare o il responsabile del trattamento intenda fornire servizi agli interessati in uno o più Stati membri dell'Unione».

Lo stesso considerando specifica ulteriormente che «[m]entre la semplice accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario nell'Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate di contatto o l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si trovano nell'Unione possono evidenziare l'intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli interessati nell'Unione».

²³ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

²⁴ Cfr., in particolare, CGUE, C-352/85, Bond van Adverteerders e altri/Stato olandese, 26 aprile 1988, punto 16), e CGUE, C-109/92, Wirth [1993] Racc. I-6447, punto 15.

Gli elementi elencati nel considerando 23 rispecchiano e sono in linea con la giurisprudenza della CGUE riferita al regolamento n. 44/2001²⁵ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, lettera c). Nella sentenza *Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co e Hotel Alpenhof/Heller* (cause riunite C-585/08 e C-144/09), alla Corte era stato chiesto di chiarire che cosa significhi «attività diretta» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 (*Bruxelles I*). La CGUE ha ritenuto che, al fine di determinare se sia possibile considerare l'attività di un commerciante come «diretta» verso lo Stato membro in cui sono domiciliati i consumatori, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I, il commerciante deve avere manifestato la propria intenzione di instaurare rapporti commerciali con tali consumatori. In questo contesto, la CGUE ha valutato le prove atte a dimostrare che era nell'intenzione del commerciante fare affari con consumatori domiciliati in uno Stato membro.

Sebbene la nozione di «dirigere un'attività» differisca dall'«offerta di beni o servizi», il CEPD ritiene che la giurisprudenza sopra ricordata nella causa *Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co e Hotel Alpenhof/Heller* (cause riunite C-585/08 e C-144/09)²⁶ potrebbe risultare utile nel valutare se siano offerti beni o servizi a un interessato nell'Unione. Tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, si potrebbero prendere in considerazione, *inter alia*, i fattori che seguono, anche congiuntamente:

- l'UE, o almeno uno Stato membro, sono indicati nominativamente in riferimento al bene o al servizio offerto;
- il titolare o il responsabile del trattamento paga il gestore di un motore di ricerca per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare l'accesso al proprio sito da parte dei consumatori dell'Unione; oppure il titolare o il responsabile del trattamento ha avviato campagne pubblicitarie e di marketing rivolte al pubblico di un paese dell'UE;
- la natura internazionale dell'attività in questione, come ad esempio certe attività turistiche;
- la menzione di indirizzi o numeri di telefono appositi da utilizzare da un paese dell'UE;
- l'uso di un nome di dominio di primo livello diverso da quello del paese terzo in cui il titolare o il responsabile del trattamento è stabilito, ad esempio «.de», oppure l'uso di nomi di dominio di primo livello neutri, ad esempio «.eu»;
- la descrizione delle istruzioni di viaggio da uno o più Stati membri dell'UE verso il luogo in cui viene fornito il servizio;
- la menzione di una clientela internazionale composta di clienti domiciliati in vari Stati membri dell'UE, in particolare mediante la presentazione di scritture contabili redatte da tali clienti;
- l'uso di una lingua o una valuta diverse da quelle generalmente utilizzate nel paese del commerciante, in particolare una lingua o una valuta di uno o più Stati membri dell'UE;
- il titolare del trattamento dei dati offre la consegna di beni negli Stati membri dell'UE.

Come già menzionato, diversi degli elementi elencati sopra, se presi singolarmente, possono non equivalere a una chiara indicazione dell'intenzione di un titolare del trattamento dei dati di offrire beni o servizi a interessati nell'Unione; tuttavia, ciascuno di essi dovrebbe essere preso in considerazione nello specifico della situazione concreta al fine di determinare se i fattori relativi alle attività

²⁵ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

²⁶ È ancora più importante il fatto che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in assenza di una scelta della legge applicabile, il criterio di «dirigere un'attività» verso il paese di residenza abituale del consumatore venga preso in considerazione per individuare la legge del luogo di residenza abituale del consumatore come la legge applicabile al contratto.

commerciali del titolare dei dati possano, nel loro insieme, configurare un'offerta di beni o servizi rivolta a interessati nell'Unione.

È comunque importante ricordare che il considerando 23 conferma come la mera accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario nell'Unione, la menzione sul sito web del suo indirizzo di posta elettronica o geografico o del suo numero di telefono senza un codice internazionale non costituiscono, di per sé, una prova sufficiente a dimostrare l'intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi a un interessato che si trova nell'Unione. In questo contesto, il CEPD ricorda che quando i beni o i servizi sono forniti a una persona sul territorio dell'Unione in modo involontario o fortuito, il relativo trattamento dei dati personali non rientrerebbe nell'ambito di applicazione territoriale del RGPD.

Esempio 14 Un sito web, stabilito e gestito in Turchia, offre servizi per la creazione, l'editing, la stampa e la spedizione di album fotografici di famiglia personalizzati. Il sito è disponibile in inglese, francese, olandese e tedesco e i pagamenti possono essere effettuati in euro. Sulle sue pagine è indicato che gli album fotografici possono essere consegnati per posta esclusivamente in Francia, nei paesi del Benelux e in Germania.

In questo caso, è chiaro che la creazione, l'editing e la stampa di album fotografici di famiglia costituiscono un servizio ai sensi della normativa UE. Il fatto che il sito web sia disponibile in quattro lingue dell'Unione e che gli album fotografici possano essere consegnati per posta in sei Stati membri dell'UE dimostra l'intenzione del sito web turco di offrire i propri servizi a individui nell'Unione.

Di conseguenza, è chiaro che il trattamento effettuato dal sito web turco, in quanto titolare del trattamento dei dati, riguarda l'offerta di un servizio a interessati nell'Unione ed è quindi soggetto agli obblighi e alle disposizioni del RGPD, come sancito nel suo articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Conformemente all'articolo 27, il titolare del trattamento dei dati deve designare un rappresentante nell'Unione.

Esempio 15 Un'impresa privata con sede a Monaco tratta i dati personali dei suoi dipendenti ai fini del pagamento del loro stipendio. Un gran numero di dipendenti dell'impresa è costituito da residenti francesi e italiani.

In questo caso, sebbene il trattamento effettuato dall'impresa si riferisca a interessati in Francia e in Italia, esso non avviene nel contesto di un'offerta di beni o servizi. La gestione delle risorse umane, infatti, compreso il pagamento dello stipendio da parte di un'impresa di un paese terzo, non può essere considerata un'offerta di servizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). Il trattamento in questione non riguarda l'offerta di beni o servizi agli interessati nell'Unione (né il monitoraggio del loro comportamento) e, di conseguenza, non è soggetto alle disposizioni del RGPD, come sancito dall'articolo 3.

Questa valutazione fa salva la normativa applicabile del paese terzo interessato.

Esempio 16 Un'università svizzera di Zurigo avvia un processo di selezione per il suo master, mettendo a disposizione una piattaforma online nella quale i candidati possono caricare il proprio CV e la lettera di accompagnamento, unitamente ai propri recapiti. Il processo di selezione è aperto a qualsiasi studente con un adeguato livello di competenza linguistica in tedesco e in inglese e in possesso di una laurea. La pubblicità dell'università non è specificamente rivolta a studenti di università dell'UE e i pagamenti sono accettati esclusivamente in valuta svizzera.

Poiché non vi è alcuna distinzione o specifica per gli studenti provenienti dall'Unione nel processo di candidatura e selezione per questo master, non è possibile stabilire se l'università svizzera abbia l'intenzione di indirizzarsi agli studenti di un particolare Stato membro dell'UE. Il livello adeguato di competenza linguistica in tedesco e in inglese è un requisito generale che vale per qualsiasi candidato, sia esso un residente svizzero, una persona nell'Unione o uno studente di un paese terzo. In assenza di altri fattori che indichino che il master è indirizzato specificamente a studenti negli Stati membri dell'UE, non è possibile stabilire se il trattamento in questione riguardi l'offerta di un servizio di istruzione a interessati nell'Unione; pertanto tale trattamento non è soggetto alle disposizioni del RGPD.

L'università svizzera offre inoltre corsi estivi di relazioni internazionali e annuncia questa offerta specificamente nelle università tedesche e austriache per ottenere la massima adesione ai corsi. In questo caso è chiara l'intenzione dell'università svizzera di offrire tale servizio a interessati nell'Unione e quindi le attività di trattamento correlate sono soggette al RGPD.

c) Monitoraggio del comportamento degli interessati

Il secondo tipo di attività che comporta l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, è il monitoraggio del comportamento degli interessati nella misura in cui il loro comportamento avviene all'interno dell'Unione.

Il considerando 24 chiarisce che «[è] opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione ad opera di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione sia soggetto al presente regolamento quando è riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione».

Affinché l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), configuri l'applicazione del RGPD, il monitoraggio del comportamento deve innanzitutto riguardare un interessato nell'Unione e, come criterio cumulativo, deve avvenire all'interno del territorio dell'UE.

La natura dell'attività di trattamento che può essere considerata monitoraggio del comportamento è specificata ulteriormente nel considerando 24, nel quale si legge che *[p]er stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali*]. Benché il considerando 24 menzioni esclusivamente il monitoraggio di un comportamento attraverso il tracciamento di una persona su internet, il CEPD ritiene che, nel determinare se un'attività di trattamento equivalga al monitoraggio di un comportamento, si debba tenere conto anche del tracciamento attraverso altri tipi di rete o di tecnologie che comportano il trattamento di dati personali, ad esempio mediante dispositivi indossabili e altri dispositivi intelligenti.

Contrariamente alla disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), né l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), né il considerando 24 prevedono l'«intenzione di indirizzarsi a» un soggetto da parte del titolare o del responsabile del trattamento quale elemento in qualche misura necessario al fine di determinare se l'attività di monitoraggio comporti l'applicazione del RGPD alle attività di trattamento. Ad ogni modo, l'uso della parola «monitoraggio» implica che il titolare del trattamento abbia in mente uno scopo specifico per la raccolta e il successivo riutilizzo dei dati pertinenti sul comportamento di una persona fisica all'interno dell'UE. Il CEPD non ritiene che qualsiasi raccolta o analisi online di dati personali di persone fisiche nell'UE debba essere considerata automaticamente un «monitoraggio».

Occorre valutare lo scopo perseguito dal titolare del trattamento mediante l'esecuzione di detto trattamento e, in particolare, qualsiasi successiva analisi comportamentale o tecnica di profilazione che riguardi i dati in questione. Il CEPD tiene conto del testo del considerando 24, secondo cui, per determinare se il trattamento comporti il monitoraggio del comportamento di un interessato, è fondamentale considerare il tracciamento di persone fisiche su Internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di profilazione.

L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), nei casi in cui il titolare o il responsabile del trattamento effettui il monitoraggio del comportamento di interessati che si trovano nell'Unione, potrebbe quindi comprendere una vasta gamma di attività, fra cui in particolare:

- pubblicità comportamentale
- attività di geolocalizzazione, in particolare a scopi di marketing
- tracciamento online attraverso l'uso di cookies o altre tecniche apposite quali, ad esempio, il *fingerprinting* del browser
- servizi online di diete personalizzate e analisi mediche
- CCTV (televisione a circuito chiuso)
- indagini di mercato e altri studi comportamentali basati su profili individuali
- monitoraggio o comunicazione regolare sullo stato di salute di un individuo

Esempio 17 Un'impresa di consulenza stabilita negli Stati Uniti fornisce consulenza sull'allestimento di negozi al dettaglio a un centro commerciale in Francia, sulla base di un'analisi dei movimenti dei clienti attraverso il centro commerciale, raccolti mediante il tracciamento Wi-Fi.

L'analisi dei movimenti di un cliente all'interno del centro mediante il tracciamento Wi-Fi è equivalente al monitoraggio del comportamento del soggetto. In questo caso, il comportamento degli interessati ha luogo nell'Unione dal momento che il centro commerciale si trova in Francia. L'impresa di consulenza, in quanto titolare del trattamento dei dati, è quindi soggetta al RGPD per quanto riguarda il trattamento di tali dati ai fini di cui sopra, come disposto nel suo articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Conformemente all'articolo 27, il titolare del trattamento deve designare un rappresentante nell'Unione.

Esempio 18 Uno sviluppatore di app, stabilito in Canada e senza alcuno stabilimento nell'Unione, esegue il monitoraggio del comportamento di interessati nell'Unione ed è quindi soggetto al RGPD, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Lo sviluppatore utilizza un responsabile del trattamento stabilito negli Stati Uniti per l'ottimizzazione dell'app e a scopi di manutenzione.

In relazione a questo trattamento, il titolare del trattamento canadese ha l'obbligo di servirsi esclusivamente di responsabili del trattamento idonei e di garantire che i suoi obblighi a norma del RGPD siano riportati nel contratto o nell'atto giuridico che disciplina il rapporto con il suo responsabile del trattamento negli Stati Uniti, come sancito nell'articolo 28.

d) Responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione

I trattamenti «riguardanti» l'attività di indirizzamento dalla quale discende l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del RGPD. Il CEPD ritiene che occorra un collegamento tra l'attività di trattamento e l'offerta di beni o servizi, ma si deve prendere in considerazione sia il trattamento eseguito da un titolare sia quello eseguito da un responsabile del trattamento, essendo entrambi rilevanti.

Quando il responsabile del trattamento non è stabilito nell'Unione, al fine di determinare se il suo trattamento possa essere soggetto al RGPD, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, è necessario stabilire se le attività di trattamento realizzate da tale responsabile riguardino le attività di indirizzamento svolte dal titolare del trattamento dei dati.

Il CEPD ritiene che, ove le attività di trattamento svolte da un titolare del trattamento riguardino l'offerta di beni o servizi o il monitoraggio del comportamento di persone fisiche nell'Unione («indirizzamento»), qualsiasi responsabile incaricato di svolgere tale attività di trattamento per conto del titolare ricada, in relazione a tale trattamento, nell'ambito di applicazione del RGPD in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2.

Il fatto che un'attività di trattamento possa essere caratterizzata come «indirizzamento» dipende dagli scopi e dai mezzi di tale trattamento; la decisione di indirizzarsi a persone fisiche che si trovano nell'Unione può essere presa esclusivamente da chi riveste la funzione di titolare del trattamento. Tale interpretazione non esclude la possibilità che il responsabile del trattamento partecipi attivamente alle attività di trattamento legate alla realizzazione dei criteri di indirizzamento (vale a dire, il responsabile del trattamento offre beni o servizi o svolge azioni di monitoraggio per conto del titolare del trattamento e su suo incarico).

Il CEPD ritiene, quindi, che ci si debba concentrare sulla connessione tra le attività di trattamento svolte dal responsabile e l'attività di indirizzamento intrapresa dal titolare del trattamento in questione.

Esempio 19 Un'impresa brasiliana vende ingredienti alimentari e ricette locali, rendendo disponibile quest'offerta di beni a persone nell'Unione e pubblicizzando i prodotti e offrendo la consegna in Francia, Spagna e Portogallo. In questo contesto, l'impresa incarica un responsabile del trattamento, anch'esso stabilito in Brasile, di predisporre offerte speciali per i clienti in Francia, Spagna e Portogallo sulla base dei loro precedenti ordini e di eseguire il relativo trattamento dei dati.

Le attività di trattamento eseguite dal responsabile, su incarico del titolare del trattamento, riguardano l'offerta di beni a interessati nell'Unione. Inoltre, elaborando queste offerte personalizzate, il responsabile effettua un monitoraggio diretto su interessati nell'UE. Il trattamento eseguito da tale responsabile è quindi soggetto al RGPD, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 2.

Esempio 20 Un'impresa statunitense ha messo a punto un'app sulla salute e sullo stile di vita che consente agli utenti di registrare con l'impresa stessa i propri indicatori personali (ore di sonno, peso, pressione sanguigna, battito cardiaco, ecc.). L'app fornisce poi agli utenti consigli quotidiani di alimentazione e raccomandazioni su attività sportive. Il trattamento viene effettuato dal titolare statunitense. L'app è utilizzabile da persone fisiche nell'Unione. Ai fini della conservazione dei dati, l'impresa statunitense utilizza un responsabile del trattamento stabilito negli Stati Uniti (fornitore di servizi cloud).

Nella misura in cui l'impresa nordamericana esegue il monitoraggio del comportamento di persone fisiche nell'UE, gestendo l'app sulla salute e sullo stile di vita tale impresa si indirizza a persone fisiche nell'UE e il suo trattamento dei dati personali di persone fisiche nell'UE rientra nell'ambito di applicazione del RGPD, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Nell'esecuzione del trattamento su incarico e per conto dell'impresa statunitense, il fornitore di servizi cloud/responsabile del trattamento svolge un'attività di trattamento «riguardante» l'indirizzamento verso persone fisiche nell'UE da parte del proprio titolare del trattamento. Quest'attività di trattamento svolta dal responsabile per conto del proprio titolare rientra nell'ambito dell'applicazione del RGPD, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Esempio 21 Un'impresa turca offre pacchetti viaggio culturali in Medio Oriente con guide turistiche in inglese, francese e spagnolo. I pacchetti viaggio, in particolare, sono pubblicizzati e offerti attraverso un sito web, disponibile nelle tre lingue, che consente la prenotazione e il pagamento in EUR e in GBP. A scopi di marketing e di prospezione commerciale l'impresa incarica un responsabile del trattamento, un call center stabilito in Tunisia, di contattare gli ex clienti in Irlanda, Francia, Belgio e Spagna per ottenere riscontri sui loro viaggi precedenti e informarli di nuove offerte e destinazioni. Il titolare del trattamento svolge un'attività di «indirizzamento» offrendo i propri servizi a persone fisiche nell'UE e tale trattamento rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

Anche le attività di trattamento del responsabile tunisino, che promuove i servizi del titolare del trattamento nei confronti di persone fisiche nell'UE, riguardano l'offerta di servizi del titolare e, di conseguenza, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2. Inoltre, in questo caso specifico il responsabile del trattamento tunisino partecipa attivamente alle attività di trattamento legate ai criteri di indirizzamento del trattamento stesso offrendo servizi per conto e su incarico del titolare turco.

e) Interazioni con altre disposizioni del RGPD e altre normative

Il CEPD valuterà ulteriormente anche l'interazione tra l'applicazione dell'ambito territoriale del RGPD, ai sensi dell'articolo 3, e le disposizioni sui trasferimenti internazionali di dati, a norma del capo V. Orientamenti supplementari potranno essere formulati a questo riguardo, qualora fosse necessario.

I titolari o i responsabili del trattamento non stabiliti nell'UE sono tenuti a rispettare le leggi nazionali dei paesi terzi in relazione al trattamento dei dati personali. Tuttavia, qualora tale trattamento riguardi attività di indirizzamento verso persone fisiche nell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento deve rispettare il RGPD oltre che la normativa nazionale del proprio paese. Ciò vale a prescindere dal fatto che il trattamento sia eseguito conformemente a un obbligo giuridico vigente nel paese terzo o semplicemente per scelta del titolare del trattamento.

3 TRATTAMENTO DI DATI IN UN LUOGO SOGGETTO AL DIRITTO DI UNO STATO MEMBRO IN VIRTÙ DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, «[i]l presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico». Questa disposizione è meglio precisata attraverso il considerando 25, nel quale si legge che «[l]addove vige il diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a un titolare del trattamento non stabilito nell'Unione».

Il CEPD ritiene quindi che il RGPD si applichi al trattamento dei dati personali effettuato dalle ambasciate e dai consolati degli Stati membri situati al di fuori dell'UE, in quanto tale trattamento rientra nell'ambito di applicazione del RGPD in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3. Una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, in qualità di titolare o responsabile del trattamento, sarebbe pertanto soggetta a tutte le pertinenti disposizioni del RGPD, anche per quanto riguarda i

diritti dell'interessato, gli obblighi generali applicabili al titolare e al responsabile del trattamento e i trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Esempio 22 Il consolato olandese a Kingston, Giamaica, apre un procedimento di candidatura per l'assunzione di personale locale a sostegno della propria amministrazione.

Sebbene il consolato olandese a Kingston, Giamaica, non sia stabilito nell'Unione, il fatto che sia una rappresentanza consolare di un paese dell'UE nel quale vige il diritto dello Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico rende il RGPD applicabile al suo trattamento di dati personali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.

Esempio 23 Una nave da crociera tedesca che viaggia in acque internazionali tratta i dati degli ospiti a bordo al fine di modulare l'offerta di intrattenimento in crociera.

Sebbene la nave si trovi al di fuori dell'Unione, in acque internazionali, il fatto che si tratti di una nave da crociera registrata in Germania significa che, in virtù del diritto internazionale pubblico, il RGPD è applicabile al suo trattamento di dati personali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.

Pur non essendo legata all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, la situazione è diversa quando, in virtù del diritto internazionale, determinati organismi, organizzazioni o entità stabiliti nell'Unione usufruiscono di privilegi e immunità come, ad esempio, quelli sanciti nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961,²⁷ nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 o negli accordi sulla sede conclusi fra organizzazioni internazionali e i paesi che le ospitano nell'Unione. A questo riguardo, il CEPD ricorda che l'applicazione del RGPD fa salve le disposizioni del diritto internazionale, ad esempio quelle che disciplinano i privilegi e le immunità di missioni diplomatiche e rappresentanze consolari extra UE, nonché di organizzazioni internazionali. Al contempo, è importante ricordare che qualsiasi titolare o responsabile del trattamento che rientri nell'ambito di applicazione del RGPD per una determinata attività di trattamento e che scambi dati personali con tali organismi, organizzazioni ed entità, è tenuto a rispettare il RGPD comprese, ove applicabili, le norme sui trasferimenti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

4 RAPPRESENTANTE DI TITOLARI O RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO NON STABILITI NELL'UNIONE

I titolari o i responsabili del trattamento soggetti al RGPD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, sono tenuti a designare un rappresentante nell'Unione. Pertanto, un titolare o responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione ma soggetto al RGPD che non designi un rappresentante nell'Unione agirebbe in violazione del regolamento.

Questa disposizione non è del tutto nuova; la direttiva 95/46/CE, infatti, prevedeva già un obbligo analogo. A norma della direttiva, questa disposizione riguardava i titolari del trattamento non stabiliti sul territorio comunitario che, a scopi di trattamento di dati personali, facevano uso di strumenti, automatizzati o meno, situati sul territorio di uno Stato membro. Il RGPD impone l'obbligo di designare un rappresentante nell'Unione a qualsiasi titolare o responsabile del trattamento che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, a meno che siano soddisfatti i criteri di esenzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 2. Al fine di facilitare l'applicazione di questa specifica disposizione, il CEPD ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni sulla procedura di designazione,

²⁷ http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf

sugli obblighi di stabilimento e sulle responsabilità del rappresentante nell'Unione, come disposto nell'articolo 27.

È opportuno notare che un titolare o un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione che ha designato per iscritto un rappresentante nell'Unione, conformemente all'articolo 27 del RGPD, non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1; in altri termini, la presenza del rappresentante all'interno dell'Unione non configura uno «stabilimento» di tale titolare o responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

a) Designazione di un rappresentante

Il considerando 80 chiarisce che «[i]l rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato mediante mandato scritto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ad agire per conto di questi ultimi con riguardo agli obblighi che a questi derivano dal presente regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilità generale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, anche per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti per qualsiasi misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente regolamento».

Il mandato scritto cui fa riferimento il considerando 80 disciplina quindi i rapporti e gli obblighi tra il rappresentante nell'Unione e il titolare o il responsabile del trattamento dati stabilito al di fuori dell'UE, pur non incidendo sulla responsabilità generale di tale titolare o responsabile. Il rappresentante nell'Unione può essere una persona fisica o giuridica stabilita nell'UE e in grado di rappresentare un titolare o un responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'Unione in relazione ai loro rispettivi obblighi ai sensi del RGPD.

In concreto, la funzione di rappresentante nell'Unione può essere esercitata sulla base di un contratto di servizio concluso con una persona fisica o un'organizzazione e può quindi essere assunta da una vasta gamma di soggetti commerciali e non commerciali quali, ad esempio, studi legali, società di consulenza, imprese private ecc., a condizione che tali soggetti siano stabiliti nell'Unione. Un rappresentante può anche agire per conto di più titolari o responsabili del trattamento extra UE.

Quando la funzione di rappresentante è assunta da un'impresa o da qualsiasi altro tipo di organizzazione, si consiglia di designare un'unica persona come contatto principale e «responsabile» per conto di ogni titolare o responsabile del trattamento rappresentato. In generale, sarebbe anche utile specificare questi punti nel contratto di servizio.

In conformità del RGPD, il CEPD conferma che, quando più attività di trattamento di un titolare o di un responsabile rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del RGPD (e non è valida nessuna delle eccezioni dell'articolo 27, paragrafo 2, del RGPD), tale titolare o responsabile non è tenuto a designare più rappresentanti per ogni distinta attività di trattamento che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2. Il CEPD non ritiene che la funzione di rappresentante nell'Unione sia compatibile con il ruolo di responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno stabilito nell'Unione. L'articolo 38, paragrafo 3, fissa alcune garanzie fondamentali per contribuire ad assicurare che i responsabili della protezione dei dati possano svolgere i loro compiti con sufficiente autonomia all'interno della rispettiva organizzazione. In particolare, i titolari o i responsabili del trattamento devono assicurarsi che il responsabile della protezione dei dati «non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione [dei suoi] compiti». Il considerando 97 aggiunge che i RPD, «dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro

*incombenti in maniera indipendente».*²⁸ Il requisito di un adeguato livello di autonomia e indipendenza del responsabile della protezione dei dati non sembra compatibile con la funzione di rappresentante nell'Unione. Il rappresentante è infatti soggetto a un mandato affidatogli da un titolare o da un responsabile del trattamento e agirà per suo conto e, quindi, dietro sue dirette istruzioni.²⁹ Il rappresentante riceve il mandato dal titolare o dal responsabile del trattamento che rappresenta, agendo per suo conto nell'esercizio dei propri compiti, e tale ruolo non può essere compatibile con lo svolgimento indipendente dei compiti e delle mansioni del responsabile della protezione dei dati.

Inoltre, a ulteriore integrazione di quanto sopra esposto, il CEPD ricorda la posizione già adottata dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" secondo cui «*può insorgere un conflitto di interessi se, per esempio, a un RPD esterno si chiede di rappresentare il titolare o il responsabile in un giudizio che tocchi problematiche di protezione dei dati*».³⁰

Analogamente, dato il possibile conflitto tra obblighi e interessi in caso di applicazione di misure, il CEPD non ritiene che la funzione di rappresentante di un titolare del trattamento nell'Unione sia compatibile con il ruolo di responsabile del trattamento per tale stesso titolare, soprattutto per quanto riguarda l'adempimento delle rispettive responsabilità.

Sebbene il RGPD non preveda, per il titolare del trattamento o il rappresentante stesso, alcun obbligo di notificare la designazione di quest'ultimo a un'autorità di controllo, il CEPD ricorda che, conformemente agli articoli 13, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera a), nell'ambito dei propri obblighi di informazione i titolari del trattamento forniscono agli interessati informazioni inerenti al proprio rappresentante nell'Unione. Tali informazioni devono essere incluse, ad esempio, [nell'informativa sulla privacy e] nelle comunicazioni fornite agli interessati previamente alla raccolta dei dati. Un titolare del trattamento non stabilito nell'Unione ma soggetto all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, che non informi gli interessati nell'Unione dell'identità del proprio rappresentante violerebbe i propri obblighi di trasparenza a norma del RGPD. Tali informazioni devono, inoltre, essere facilmente accessibili alle autorità di controllo al fine di facilitare loro la presa di contatto per esigenze di cooperazione.

Esempio 24 Il sito web di cui all'esempio 12, stabilito e gestito in Turchia, offre servizi per la creazione, l'editing, la stampa e la spedizione di album fotografici di famiglia personalizzati. Il sito è disponibile in inglese, francese, olandese e tedesco e i pagamenti possono essere effettuati in euro o sterline. Sulle sue pagine è indicato che gli album fotografici possono essere consegnati per posta esclusivamente in Francia, nei paesi del Benelux e in Germania. Poiché questo sito web è soggetto al RGPD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il titolare del trattamento deve designare un rappresentante nell'Unione.

Il rappresentante deve essere stabilito in uno degli Stati membri in cui è disponibile il servizio offerto; nel caso in oggetto in Francia, Belgio, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo e in Germania. Il nome e i recapiti del titolare del trattamento e del suo rappresentante nell'Unione devono essere inclusi nelle informazioni rese disponibili online per gli interessati, nel momento in cui questi ultimi iniziano a

²⁸ WP29 Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, WP 243 rev.01, approvate dal CEPD.

²⁹ Un responsabile esterno della protezione dei dati che funge anche da rappresentante nell'Unione non potrebbe, ad esempio, trovarsi in una situazione in cui gli viene affidato il compito, in qualità di rappresentante, di comunicare a un interessato una decisione o una misura adottata dal titolare o dal responsabile del trattamento che lui, in quanto responsabile della protezione dei dati, aveva ritenuto non conforme alle disposizioni del RGPD e che aveva sconsigliato.

³⁰ WP29 Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, WP 243 rev.01, approvate dal CEPD.

utilizzare il servizio creando il proprio album fotografico. Esse devono inoltre figurare nell'informativa generale sulla privacy del sito web.

b) Esenzioni dall'obbligo della designazione³¹

Sebbene l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, comporti l'obbligo di designare un rappresentante nell'Unione per i titolari o i responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell'Unione, l'articolo 27, paragrafo 2, prevede una deroga a tale designazione obbligatoria in due casi distinti:

- J) quando il trattamento è «occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10», e quando «è improbabile che [tale trattamento] presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento».

Conformemente alle posizioni adottate in precedenza dal Gruppo di lavoro "Articolo 29", il CEPD ritiene che un'attività di trattamento possa essere considerata «occasionale» esclusivamente se non viene effettuata regolarmente e si verifica al di fuori della normale attività commerciale del titolare o del responsabile del trattamento.³²

³³Inoltre, sebbene il RGPD non contenga una definizione di trattamento su larga scala, il Gruppo di lavoro "Articolo 29" ha raccomandato, nelle linee-guida WP243 sui responsabili della protezione dei dati (RPD), di tenere conto, in particolare, dei fattori elencati nel prosieguo al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala: il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento; il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento; la portata geografica dell'attività di trattamento.

Infine, il CEPD sottolinea che l'esenzione dall'obbligo della designazione, come disposto dall'articolo 27, fa riferimento al caso in cui sia «improbabile che [il trattamento] presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche»³⁴; pertanto, tale esenzione non è limitata ai soli trattamenti per i quali sia improbabile un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. Alla luce del considerando 75, nel valutare il rischio per i diritti e le libertà degli interessati occorre considerare sia la probabilità sia la gravità di tale rischio.

Il secondo caso in cui si applica la deroga suddetta riguarda:

- J) il trattamento effettuato «da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico».

La qualifica di «autorità pubblica o organismo pubblico» riferita a un soggetto stabilito al di fuori dell'Unione dovrà essere valutata dall'autorità di controllo *in concreto* e caso per caso.³⁵ Il CEPD

³¹ Parte dei criteri e dell'interpretazione formulata nel documento del Gruppo di lavoro "Articolo 29" WP243 rev.1 (Responsabile della protezione dei dati), approvato dal CEPD, possono essere utilizzati come fondamento per le esenzioni dall'obbligo di designazione.

³² Documento di posizione del Gruppo di lavoro "Articolo 29" sulle deroghe all'obbligo di tenere registri delle attività di trattamento a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del RGPD.

³³ Gruppo di lavoro "Articolo 29", Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD), adottate il 13 dicembre 2016, versione emendata e adottata il 5 aprile 2017, WP 243 rev.01, approvate dal CEPD.

³⁴ Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), del RGPD.

³⁵ Il RGPD non contiene una definizione di «un'autorità pubblica o un organismo pubblico». Il CEPD ritiene che tale concetto debba essere interpretato ai sensi della normativa nazionale. Di conseguenza, le autorità e gli

rileva che, attesa la natura dei compiti e delle missioni affidate, i casi in cui un'autorità pubblica o un organismo pubblico in un paese terzo offre beni o servizi a interessati nell'Unione, o ne monitora il comportamento che avviene all'interno dell'Unione, sono verosimilmente limitati.

c) Stabilimento in uno degli Stati membri nel quale si trovano gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trattamento

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, «il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato». Nei casi in cui una cospicua parte degli interessati i cui dati personali vengono trattati si trovi in un determinato Stato membro, la raccomandazione del CEPD è, in termini di buona prassi, che il rappresentante sia stabilito in tale Stato membro. Tuttavia, il rappresentante deve continuare a essere facilmente accessibile per gli interessati che si trovano negli Stati membri nei quali non è stabilito e dove vengono offerti i beni o servizi oppure dove viene monitorato il comportamento.

Il CEPD conferma che il criterio per lo stabilimento del rappresentante nell'Unione è il luogo in cui si trovano gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trattamento. Il luogo in cui si svolge il trattamento, anche se effettuato da un responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro, in questo caso non è un fattore rilevante al fine di definire dove debba essere stabilito il rappresentante.

Esempio 25 Un'impresa farmaceutica indiana, senza presenza commerciale né stabilimento nell'Unione e soggetta al RGPD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, sponsorizza studi clinici effettuati da ricercatori (ospedali) in Belgio, Lussemburgo e nei Paesi Bassi. La maggior parte dei pazienti che partecipano agli studi clinici si trova in Belgio.

L'impresa farmaceutica indiana, in quanto titolare del trattamento, designa un rappresentante nell'Unione, stabilito in uno dei tre Stati membri in cui i pazienti, in quanto interessati, partecipano allo studio clinico (Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi). Dal momento che la maggior parte dei pazienti è residente in Belgio, è consigliabile che anche il rappresentante sia stabilito nello stesso paese. In tal caso, il rappresentante in Belgio deve comunque essere facilmente accessibile agli interessati e alle autorità di controllo nei Paesi Bassi e in Lussemburgo.

In questo caso specifico, il rappresentante nell'Unione potrebbe essere il rappresentante legale dello sponsor nell'Unione, come previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 536/2014 sugli studi clinici, a condizione che non funga da responsabile del trattamento per conto dello sponsor degli studi clinici, che sia stabilito in uno dei tre Stati membri, e che entrambe le funzioni siano disciplinate ed esercitate conformemente al rispettivo regime giuridico.

d) Obblighi e responsabilità del rappresentante

Il rappresentante nell'Unione agisce per conto del titolare o del responsabile del trattamento che rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivamente incombenti a norma del RGPD. Ciò comporta, in particolare, gli obblighi inerenti all'esercizio dei diritti degli interessati; di conseguenza, come già affermato a tale proposito, l'identità e i recapiti del rappresentante devono essere comunicati agli interessati conformemente agli articoli 13 e 14. Sebbene non sia di per sé responsabile del rispetto dei diritti degli interessati, il rappresentante deve facilitare la comunicazione tra gli

organismi pubblici includono autorità nazionali, regionali e locali ma il concetto, ai sensi della normativa nazionale applicabile, generalmente comprende anche una serie di altri organismi disciplinati dal diritto pubblico.

interessati e il titolare o il responsabile del trattamento rappresentato, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti degli interessati stessi.

A norma dell'articolo 30, il rappresentante del titolare o del responsabile del trattamento tiene, in particolare, un registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità di questi ultimi. Il CEPD ritiene che, sebbene la tenuta di tale registro sia un obbligo imposto sia al titolare o al responsabile del trattamento sia al rappresentante, il titolare o il responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione è responsabile del contenuto principale e dell'aggiornamento del registro e deve, al contempo, fornire al proprio rappresentante tutte le informazioni, precise e aggiornate, in modo che anche quest'ultimo possa tenere e rendere disponibile il registro in qualsiasi momento. Al tempo stesso, è responsabilità propria del rappresentante essere in grado di fornire tali informazioni, in conformità dell'articolo 27, ad esempio quando funge da interlocutore di un'autorità di controllo a norma dell'articolo 27, paragrafo 4.

Come chiarito dal considerando 80, il rappresentante deve svolgere i propri compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal titolare o dal responsabile del trattamento, anche per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti in rapporto a qualsiasi misura adottata al fine di garantire il rispetto del regolamento. In concreto, ciò significa che un'autorità di controllo può rivolgersi al rappresentante in relazione a ogni questione inerente agli obblighi di conformità di un titolare o di un responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'Unione e il rappresentante deve essere in grado di facilitare qualsiasi scambio di informazioni o passo procedurale che coinvolga un'autorità di controllo richiedente e un titolare o responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'Unione.

Con l'aiuto di un'équipe, se necessario, il rappresentante nell'Unione deve quindi essere in condizione di comunicare efficacemente con gli interessati e di cooperare con le autorità di controllo interessate. Ciò significa che tale comunicazione deve avvenire, in linea di massima, nella lingua o nelle lingue utilizzate dalle autorità di controllo e dagli interessati in questione; in alternativa, qualora ciò comporti difficoltà sproporzionate, il rappresentante deve utilizzare altri mezzi e tecniche al fine di garantire una comunicazione efficace. La presenza di un rappresentante è quindi essenziale per garantire che gli interessati e le autorità di controllo possano contattare facilmente il titolare o il responsabile del trattamento extra UE. In linea con il considerando 80 e l'articolo 27, paragrafo 5, la designazione di un rappresentante nell'Unione non influisce sulla responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento a norma del RGPD e fa salve le controversie che potrebbero essere avviate nei confronti degli stessi. Il RGPD non stabilisce una responsabilità vicaria del rappresentante rispetto al titolare o al responsabile del trattamento che egli rappresenta nell'Unione.

Va tuttavia rilevato che la figura del rappresentante è stata introdotta proprio allo scopo di facilitare il collegamento con i titolari o i responsabili del trattamento e di garantire l'applicazione efficace del RGPD nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento soggetti all'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso. A tal fine, si è voluto consentire alle autorità di controllo di avviare procedimenti attuativi di misure nei confronti di titolari o responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione attraverso il loro rappresentante designato. Ciò comprende la possibilità, per le autorità di controllo, di indirizzare al rappresentante le misure correttive o le sanzioni amministrative pecuniarie e le altre sanzioni imposte al titolare o al responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, e all'articolo 83 del RGPD. La possibilità di ritenere un rappresentante direttamente responsabile è comunque limitata agli obblighi specificamente incombenti su tale rappresentante, di cui agli articoli 30 e 58, paragrafo 1, del RGPD.

Il CEPD, inoltre, sottolinea che l'articolo 50 del RGPD, in particolare, mira a facilitare l'applicazione della normativa in relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali e che è in corso di valutazione lo sviluppo di ulteriori meccanismi di cooperazione internazionale a questo riguardo.